



## Senato della Repubblica

### Disegno di legge n. 615

*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo*

### Osservazioni Confesercenti

La Confesercenti condivide il senso e gli obiettivi del presente disegno di legge, laddove evidenzia come l'obsolescenza programmata dei beni di consumo ampli il mercato in senso intensivo e generi un consumo più rapido, diffuso e frenetico, perpetuando la logica del bene di consumo «usa e getta», con la produzione di beni più scadenti che, fra l'altro, provocano un costante incremento di rifiuti di varia natura, molti dei quali di difficile smaltimento.

Pertanto, **Confesercenti stigmatizza il ricorso da parte dei produttori all'obsolescenza programmata, poiché, come si afferma nella relazione annessa al ddl, “il sistema sociale globale e quello ambientale-climatico non riescono più a sostenere tale carico”.**

Condivisibili anche l'inserimento, all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, della previsione secondo cui ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti, oltre ai diritti alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, anche quelli alla durata di vita e alla possibilità di riparazioni a costi accessibili dei prodotti, così come la modifica dell'art. 5, comma 2, del Codice, con la previsione che costituisce contenuto essenziale degli obblighi informativi, oltre alla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti, anche la durata di vita dei medesimi, e infine la modifica all'art.6, con l'estensione del contenuto minimo delle informazioni sui prodotti alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto.

Ciò, ovviamente, a condizione che il produttore sia in condizione di fornire, nell'etichettatura e nella documentazione commerciale, ogni indicazione atta ad integrare le informazioni relative alla durata dei prodotti, così come richieste dalle norme proposte, non potendosi certo pretendere dal venditore alcuna dichiarazione inerente le caratteristiche del prodotto, se non la riproposizione delle informazioni come provenienti dal produttore.

Ad avviso di Confesercenti è apprezzabile la proposta di vietare al produttore di mettere in atto tecniche che possano portare all'obsolescenza programmata dei beni di consumo, così come quella, ad essa collegata, di prevedere a carico del produttore l'obbligo, per i beni di consumo elettrici ed elettronici che per il loro corretto funzionamento prevedono una componente *software*, ad assicurare la disponibilità di aggiornamenti del *software* e delle applicazioni ad esso afferenti, nonché la necessaria assistenza tecnica, per tutto il periodo della commercializzazione e per un periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale.

Ciò detto, occorre ricordare come, ai sensi dell'art. 129 del Codice del consumo, il venditore abbia l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. E si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

Ai sensi dell'art. 130 il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, e si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Infine, la responsabilità del venditore si ha quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene, ma il consumatore decade dai diritti che gli spettano in caso di mancata conformità se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Il venditore, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso,

salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

In particolare, il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Va evidenziato come gli interventi di valutazione del difetto di conformità e successive riparazione o sostituzione non possano che essere posti in essere, per elettrodomestici ed apparecchi tecnologicamente avanzati come telefoni cellulari, *tablet*, *computer*, dai centri assistenza delle case produttrici, i quali intervengono però esclusivamente entro i termini della garanzia “convenzionale” o commerciale offerta dal produttore (art. 133 del Codice del consumo), solitamente della durata di un anno o comunque più breve della garanzia di legge che vincola il venditore.

**Confesercenti ha sempre denunciato questa discrasia tra la garanzia commerciale e quella di legge, che, allo scadere della prima, comporta gravi difficoltà a carico del venditore, il quale non ha il supporto tecnologico per valutare se ancora vi sia mancata conformità al contratto tale da comportare un intervento di riparazione a proprio carico, da far effettuare a spese proprie agendo poi in regresso nei confronti del produttore.**

La proposta di cui all'art. 6 del presente disegno di legge è pertanto **assolutamente inaccettabile ed addirittura allarmante** per gli operatori del commercio al dettaglio di elettrodomestici ed apparecchi tecnologicamente avanzati come telefoni cellulari, *tablet*, *computer*, prevedendo l'estensione a carico del solo venditore della garanzia legale di due anni dalla consegna del bene addirittura a cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni.

La proposta di modifica dell'art. 132 del D. Lgs. n. 206/2005, poi, prevede che **l'azione diretta a far valere la mancata conformità si prescrive non più in ventisei mesi dalla consegna del bene, ma nel termine di quattro anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e nel termine di otto anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni.**

È facile capire che **mai un commerciante potrebbe prestare utilmente una tale garanzia se non si prevede un corrispondente obbligo legale di estensione della garanzia del produttore, in modo tale che i consumatori possano rivolgersi ai centri assistenza delle case produttrici.**

In caso contrario il venditore dovrebbe far riparare a proprie spese un bene che presentava difetti di conformità esistenti già al momento della consegna fino a cinque o dieci anni dopo, tentando poi un'improbabile azione di regresso nei confronti del produttore!

**Assolutamente da rigettare anche la proposta, di cui all'art. 9 del disegno di legge, che disporrebbe la reclusione fino a due anni ed una multa di 300.000 euro anche a carico del venditore** se ha ingannato o tentato di ingannare il consumatore, con qualsiasi mezzo o procedimento sulla natura, sulla specie, sulla provenienza, sulle qualità essenziali, sulla composizione o sul contenuto dei beni di consumo; sulla quantità di beni di consumo consegnata o sulla consegna di beni diversi da quelli previsti dal contratto di vendita; sull'idoneità all'uso, sui rischi inerenti all'uso, sui controlli effettuati, sui manuali d'uso o sulle precauzioni da prendere; sulla durata di vita del bene di consumo intenzionalmente ridotta.

**Trattasi di sanzione completamente sproporzionata nei confronti del venditore, oltre a rispondere a comportamenti che nella quasi totalità dei casi attengono semmai a responsabilità del produttore.**

Alcune delle infrazioni elencate, fra l'altro, non sembrano attenere alle situazioni disciplinate dal presente disegno di legge (violazioni relative alla natura, specie, provenienza, qualità essenziali, composizione o contenuto dei beni di consumo; quantità di beni di consumo consegnata o consegna di beni diversi da quelli previsti dal contratto di vendita; idoneità all'uso, rischi inerenti all'uso, controlli effettuati, manuali d'uso o precauzioni da prendere).